

## **TI\_GERICHTE 35.1999.84 vom 7. Mai 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-05-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.1999.84](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.1999.84)

FR: TI\_GERICHTE 35.1999.84 du 7 mai 1999

IT: TI\_GERICHTE 35.1999.84 del 7 maggio 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

pag. 53; RAMI 1993 no. U 168 pag. 103 consid. 5; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b; Plädoyer, 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c e d; sentenze non pubblicate 31 dicembre 1997 in re F., I 428/96 e 3 maggio 1996 in re B., I 251/95. 2.9. Il TCA ha quindi chiesto all'UAI di indicare quale sarebbe il reddito da invalido dell'assicurata applicando esclusivamente le citate tabelle. Il consulente \_\_\_\_\_ ha fornito al riguardo una significativa risposta integralmente riprodotta al consid. 1.8. Egli ha in particolare sottolineato, illustrandone i motivi, perchè gli orientatori non utilizzano puramente e semplicemente le statistiche nazionale ISS. Il consulente professionale ha poi affermato che la collaudata prassi giudiziale cantonale (cfr. consid. 2.5) "è risultata sostanzialmente aderente alla situazione effettiva del mercato del lavoro (riferito ad attività non qualificate o leggere) dovendosi caso mai osservare, negli ultimi tempi, un'ulteriore spinta al ribasso dei redditi reperibili". Egli ha inoltre sottolineato che il valore medio di fr. 24'500.-- per le donne, viene utilizzato quale parametro di base, rispetto al quale vengono eventualmente applicate ulteriori riduzioni giustificate dalla situazione concreta dell'assicurata. Il consulente \_\_\_\_\_ ha poi ancora affermato che il metodo elaborato dalla Suva (descrizione del posto di lavoro) non è considerato affidabile dalla maggior parte degli orientatori, anche di altri Cantoni (per maggiori dettagli, cfr. consid. 1.8). Egli ha poi così risposto al quesito posto dal TCA: "L'applicazione della giurisprudenza citata nella richiesta impone quindi l'adozione di particolari cautele, che complicherebbero enormemente il calcolo finale, in quanto diverrebbe necessario elaborare adeguamenti ulteriori e specifici per rendere aderente alla realtà l'interazione inabilità - redditi cantonali - invalidità finale. (...) Nel caso in esame ci riferiamo alle tabelle dei salari (ISS) in particolare ai dati sui redditi in occupazioni non qualificate, semplici, ripetitive. Le relative tabelle sono state preparate sulla base dei redditi in attività che sono ripetitive e semplici senza tenere conto del fattore "leggero", importante e condizionante il rendimento e quindi il salario corrispondente. Comunque nel 1996, nella categoria indicata, il salario calcolato (quartile inferiore) sarebbe stato di fr. 2344.-- mensili, che permette di definire un importo annuo di fr. 30472.--. Per le lacune del dato statistico e per correttezza nei confronti del portatore di handicap, riteniamo giusto applicare un coefficiente di riduzione di almeno il 20% che dia un'immagine più vicina alle realtà di guadagno da invalido in lavoro semplici, ripetitivi, non qualificati e leggeri. Avremmo pertanto un salario di fr. 24377.--" In realtà questi dati devono essere modificati in fr. 28'128.--, rispettivamente in fr. 22'502.--, come sottolineato anche dall'UAI nello scritto del 7 settembre 1999 (cfr. consid. 1.9 e Pratique VSI 1999 pag. 185 in cui il salario mensile è

stato moltiplicato per 12 e non per 13). 2.10. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso concreto, il TCA constata che, applicando la propria giurisprudenza (cfr. consid. 2.5 e 2.6), si giungerebbe ad un reddito da invalido di fr. 12'200.-- (grado di invalidità del 68%). Applicando invece le tabelle ISS, con una riduzione del salario medio per i motivi indicati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.8) si otterrebbe invece un reddito di fr. 11'251.-- (fr. 22'502 : 2) (grado di invalidità del 70,66%). In simili condizioni, viste anche le positive considerazioni di coloro che si trovano ad operare sul terreno e sono dunque direttamente a contatto con il mercato del lavoro, questo Tribunale conferma nella presente fattispecie la propria giurisprudenza. Infatti, il consulente professionale ha chiaramente precisato che, da una parte, i dati delle tabelle ISS non sono adeguati alla situazione ticinese e, d'altra parte, che le attività semplici e ripetitive, non sempre sono anche leggere. La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 "Bassi salari e reddito familiare" con la quale chiedeva di pubblicare dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali delle famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone: " (...) Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera. A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda il lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente, il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari. Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino. Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati. Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale". La riconferma della nota giurisprudenza si giustifica tanto più se si considera che il risultato ottenuto tramite l'applicazione delle tabelle non si scosta di molto dai redditi stabiliti dal TCA e che tali redditi sono stati confermati dal TFA." (STCA 27.10.1999 in re S. c. UAI, p. 15ss.). Alla luce delle conferme scaturite dal suesposto riesame, questa Corte non vede alcun motivo per scostarsi dalla sua ormai consolidata giurisprudenza. Pertanto, il grado d'invalidità di \_\_\_\_\_ - determinato confrontando i fr. 35'000.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l'infortunio, e cioè fr. 62'100.-- (cfr. doc. \_), dato non contestato - risulta essere del 44% (arrotondamento conforme a quanto statuito dal TFA nel considerando non pubblicato della DTF 122 V 335).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.